



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 10 gennaio 2024

Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023: "Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale"

Segnaliamo che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, il d.lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023 (in vigore dal 29 dicembre 2023) recante l'attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Di seguito si illustrano le principali novità in materia di lavoro.

1. RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE (ART. 1);
2. NUOVO REGIME AGEVOLATO A FAVORE DEI LAVORATORI IMPATRIATI (ART. 5);

1. RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE (ART. 1)

Il Decreto in commento modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR), al fine di ampliare la platea dei contribuenti residenti in Italia.

In particolare, la nuova normativa prevede che "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente".

Pertanto, in riferimento all'articolo sopra illustrato, precisiamo che le novità in merito riguardano:

1. ricomprendere nella "maggior parte del periodo d'imposta", anche le frazioni di giorno;
2. considerare residenti anche i soggetti presenti nel territorio dello Stato;
3. modifica del concetto di "domicilio", per il quale si intende "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona";
4. introduzione della "presunzione di residenza", salvo prova contraria, per "le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente".



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



2. NUOVO REGIME AGEVOLATO A FAVORE DEI LAVORATORI IMPATRIATI (ART. 5)

Il Legislatore è altresì intervenuto abrogando l'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 -che aveva introdotto un regime fiscale agevolato per i lavoratori cd. "impatriati", introducendo requisiti di accesso più stringenti a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

La norma in commento si applica ai lavoratori che -a decorrere dall'anno 2024- trasferiscono la loro residenza in Italia (ai sensi del nuovo art. 2 del TUIR sopra illustrato) e che producono i seguenti redditi:

- da lavoro dipendente;
- assimilati a quelli da lavoro dipendente (es. CO.CO.CO.);
- da lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

La durata del regime è di 5 anni, decorrenti dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e nei 4 periodi d'imposta successivi.

MISURA DEL NUOVO BENEFICIO E CONDIZIONI PER ACCEDERVI

Per le categorie di lavoratori sopra citati il reddito da lavoro concorre alla formazione del reddito complessivo -ai soli fini fiscali- limitatamente al 50% ed entro il limite annuo di 600.000,00 euro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Ai fini della verifica della sussistenza di tale condizione, si considerano residenti all'estero coloro che sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi;
- se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
 - a. 6 periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
 - b. 7 periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni;
- l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
- i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs n. 108/2012 e dal D.Lgs n. 206/2007.

Con riferimento al secondo punto, il Decreto in commento precisa che si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), c.c. ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



INCREMENTO DELL' AGEVOLAZIONE IN PRESENZA DI FIGLI MINORI

L'art. 5, comma 4, del Decreto in commento prevede una detassazione del 60%, nel caso di:

- a. trasferimento in Italia con un figlio minore;
- b. nascita di un figlio oppure adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime fiscale agevolato. In tale caso, il maggior beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

Inoltre, la maggiore agevolazione di cui sopra si applica a condizione che -durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore- il figlio minore (ovvero il minore adottato) sia residente nel territorio dello Stato.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

La nuova disciplina del regime in commento prevede due clausole di salvaguardia:

- le previgenti regole sul regime fiscale degli impatriati continuano a trovare applicazione per i lavoratori che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023;
- limitatamente ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell'anno 2024, il regime si applica per ulteriori 3 periodi d'imposta nel caso in cui il lavoratore sia divenuto proprietario, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

In tal caso, i redditi, negli ulteriori 3 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)